



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.gov.it](http://www.comune.ragusa.gov.it)

UFFICIO DI GABINETTO

C.so Italia n. 72 – 97100 Ragusa Tel. 0932-676382

Email: [sindaco@comune.ragusa.gov.it](mailto:sindaco@comune.ragusa.gov.it)

Pec: [comunergpec@pec.comune.ragusa.gov.it](mailto:comunergpec@pec.comune.ragusa.gov.it)

ORDINANZA SINDACALE N. 15/RG. DEL 20/07/2018

**Objetto: Divieto sosta e rimozione natanti in P.zza Dogana a Marina di Ragusa.**

**Il Sindaco**

**PREMESSO** che è interesse di questo Ente garantire alla collettività il pieno utilizzo delle spiagge a libera fruizione in sicurezza e nel rispetto delle norme igieniche ed altresì di promuovere un'immagine curata del litorale nella stagione estiva periodo di maggior afflusso turistico;

**CONSIDERATO** che le operazioni di pulizia degli arenili pubblici di competenza del Comune, sono state ostacolate e limitate dalla presenza di materiale depositato e/o abbandonato sulle spiagge a libera fruizione, di seguito indicato: natanti, relitti di natanti, argani in disuso, corde, ormeggi e accessori vari per la pesca e/o altro materiale vario, tra l'altro, il perdurare di questo stato di cose riduce sicuramente l'utilizzo della spiaggia nonché potrebbe creare una situazione di potenziale pericolo per la sicurezza e l'igiene dei luoghi in parola;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di porre in essere tutte le misure atte a garantire l'utilizzo della spiaggia per tutto il periodo necessario nonché a promuovere un'immagine curata della costa ragusana;

**PRESO ATTO**, in particolare, che durante le attività di pulizia degli arenili, si è accertato che sull'arenile di P.zza Dogana a Marina di Ragusa sono stati depositati natanti e il materiale necessario al loro varo che creano problemi anche di natura igienico – sanitario in quanto al loro interno vengono depositati rifiuti;

**DATO ATTO** che i predetti natanti essendo privi di targhe e/o elementi tecnici di identificazione non consentono identificazione dei proprietari ed in generale dei titolari di diritti domenicali;

**VISTO** il codice dell'ambiente;

**VISTO** l'art. 49 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

**VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 ed il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. n. 328 del 15 febbraio 1952;

**ACCERTATA** la propria competenza in ordine all'adozione delle seguenti misure, si dispone quanto segue:

## ORDINA

Che i proprietari, gli usufruttuari o comunque coloro che godono dell'utilizzo a vario titolo dei suddetti natanti e i possessori di corde, ormeggi e accessori vari per la pesca e/o di qualsiasi altro materiale depositato sull'arenile pubblico di fronte a P.zza Dogana a marina di Ragusa dovranno provvedere **entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza** alla loro rimozione.

Trascorso il predetto termine, da intendersi in modo perentorio, i natanti rimossi saranno trasportati presso idonea area di deposito (idonei locali o deposito giudiziario) e restituiti previo rimborso delle spese di rimozione e pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1164 del Codice della Navigazione, 2° comma<sup>1</sup>, a coloro che ne dimostreranno la titolarità, salvo, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 1161 CdN ove ricorrono i presupposti<sup>2</sup>.

Gli scafi ed oggetti che presentano evidenti segni di abbandono o di particolare degrado saranno immediatamente rimossi ed inviati alla loro rottamazione.

Decorsi 30 (trenta) giorni dal loro deposito ed in assenza di richiesta di restituzione dell'avente diritto, si procederà allo smaltimento o alla messa all'asta degli stessi.

## DISPONE

L'affissione di copia del presente provvedimento:

- lungo l'arenile di P.zza Dogana a marina di Ragusa;
- all'Albo Pretorio del Comune di Ragusa;

La trasmissione della presente:

Al Comando Polizia Municipale - Sede

E per opportuna conoscenza:

Capitaneria di Porto di Pozzallo

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar Catania o Presidente Regione Siciliana nei termini, di 60 gg e di 120 gg dalla data di pubblicazione.

Dal Palazzo di Città, *20.07.2018*.....



Il Sindaco  
Avv. Giuseppe Cassì

### **<sup>1</sup> Art. 1164, comma 2 - Inosservanza di norme sui beni pubblici**

Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turisticoricereative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro.

### **<sup>2</sup> Art. 1161 - Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata**

Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516,00 , sempre che il fatto non costituisca un più grave reato .

Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 a euro 619,00 ; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54.